



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 91 del 08/04/2021	Reg. settore n. 36 del 08/04/2021	Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO LEGALE CONTROVERSIA GIUDIZIALE R.G. n.5/21 - CONTROPARTE N.G.C. LOTTO CIG N. ZAF3148BD6
--	---	--

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 31-Marzo-2021, n. 07 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 31-Marzo-2021, n. 08 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023, esecutiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 02-Marzo-2020 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio 2020;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 07 del 04-11-2020 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo per il “Servizio Legale controversia giudiziale RG n. 5/21 - controparte N.G.C.”, necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Lotto CIG n. ZAF3148BD6;

Posto che l'Ente, sprovvisto di avvocatura interna, si trova di volta in volta, a dover conferire l'incarico di assistenza giuridica, difesa e rappresentanza legale in giudizio ad un professionista esterno in possesso della necessaria esperienza e capacità;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ad oggetto: “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 a norma delle quali: economicità impone alle amministrazioni un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto, in virtù del quale le stesse, prima dell'affidamento dell'incarico, sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione; tuttavia, il richiamo all'economicità implica la necessità di tener conto dell'entità della spesa e di accertarne la congruità. A titolo meramente esemplificativo nella motivazione sull'affidamento dell'incarico si può giustificare alternativamente la congruità del compenso pattuito sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti, o con gli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi o, ancora, con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;

Dato atto che lo stesso qualifica il servizio di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio quale appalto di servizio;

Richiamato l'art. 36 del citato D.Lgs 50/2016 che ammette l'acquisizione di beni e servizi in economia in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

Richiamato l'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/16 il quale ammette che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro;

Rilevato che i servizi legali ed in particolare, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del d.lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1), numero 1.1);

Constatato che l'affidamento, nel caso dei contratti esclusi, deve rispettare i principi posti dall'articolo 4 del d.lgs 50/2016 e cioè economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Visto che ai sensi articolo 17 del Codice dei contratti pubblici il presente incarico è escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici ma che tuttavia ai servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17., ai sensi dell'articolo 4 del citato Codice, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e, se del caso, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ad oggetto: “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Verificato che non è attiva alcuna Convenzione CONSIP ex art. 26 L. 488/1999 in data odierna sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it> per il servizio richiesto;

Dato atto che trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni relative ai “Contratti sotto soglia” contenute nell'art.36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/20017, in particolare, alla lettera a), che testualmente prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Ritenuto di dover provvedere urgentemente e senza indugio ad affidare il “Servizio Legale controversia giudiziale R.G. n. 5/21 - controparte N.G.C.”;

Preso atto che per le vie brevi è stata sentita l'Avv. Emilia Casula con studio professionale in Via San benedetto n. 60 in Cagliari (Ca), e che in data 07-04-2021 la stessa ha fatto pervenire un preventivo di spesa per il “Servizio Legale controversia giudiziale R.G. n. 5/21 - controparte N.G.C.” pervenuto agli atti con Prot. 1373 del 08-04-2021, preventivo riguardante quattro diverse fasi giudiziali: 1) Fase di studio della controversia, 2) Fase introduttiva del giudizio, 3) Fase istruttoria e/o di trattazione e 4) Fase decisionale per € 8.964,25 oltre alla Cassa Avvocati del 4% di € 358,57, per un totale di € 9.322,82 esclusa iva in quanto in regime fiscale forfettario;

Riconosciuto che l'Avvocato in questione ha operato con serietà ed efficacia in altri Enti e non ci sono state da parte degli stessi contestazioni in merito ai lavori svolti;

Preso atto che dal punto di vista contributivo l'Avv. Emilia Casula ha interamente versato quanto dovuto come da certificazione della Cassa Forense del 08-04-2021 Prot. 97588/2021;

Considerato altresì che per il Servizio sopra descritto sarà stipulato contratto mediante scambio di corrispondenza, ai sensi degli artt. 1326, 1341 del c.c. e ai sensi del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, che prevede l'affidamento diretto per le forniture ed i servizi in economia d'importo fino a € 40.000,00 oltre IVA. Poiché, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, la stipula di ogni contratto deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare avente i contenuti fissati in detto articolo, si precisa che:

- la presente costituisce determinazione a contrattare ai fini dell'affidamento di un servizio di patrocinio legale;
- Oggetto del contratto sarà “Servizio Legale controversia giudiziale R.G. n. 5/21 - controparte N.G.C.”;

Ritenuto congruo il sopradDETTO importo in relazione alla natura della prestazione da eseguire;

Dato atto, inoltre, che è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositato in atti e per le quali questo Ente si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di affidare all'Avv. Emilia Casula con studio professionale in Via San benedetto n. 60 in Cagliari (Ca) il "Servizio Legale controversia giudiziale R.G. n. 5/21 - controparte N.G.C." pervenuto agli atti con Prot. 1373 del 08-04-2021, preventivo riguardante quattro diverse fasi giudiziali: 1) Fase di studio della controversia, 2) Fase introduttiva del giudizio, 3) Fase istruttoria e/o di trattazione e 4) Fase decisionale per € 8.964,25 oltre alla Cassa Avvocati del 4% di € 358,57, per un totale di € 9.322,82 esclusa iva in quanto in regime fiscale forfettario;

Di assumere un impegno di spesa pari a € 9.322,82 occorrente per il pagamento del servizio in oggetto;

Di imputare la spesa complessiva di € 9.322,82 sull'apposito Cap. 1069, del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio 2021, in Conto Competenza, che presenta una sufficiente disponibilità;

Di dare atto che

- al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su presentazione di regolare fattura;
- l'obbligazione è esigibile con imputazione all'esercizio corrente del Bilancio di Previsione 2021/2023, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui all'allegato al D.Lgs. n. 118/2011, come integrato con il D.Lgs. n. 126/2014;
- non essendovi interferenze ai sensi dell' art. 7 comma 3° del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche non necessita la redazione del D.U.V.R.I. per cui i costi della sicurezza da interferenze sono pari a zero;

Di stabilire fin da subito di procedere, se ne ricorra la necessità, all'avvio della prestazione contrattuale in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 in quanto trattasi di un caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare: infatti, laddove l'attesa del termine dilatorio non consenta di elaborare e presentare il ricorso nei termini prescritti, la stazione appaltante/perderebbe irrimediabilmente il diritto di tutelare in giudizio l'interesse pubblico leso;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi è l'Ing. Luciano Loddo;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**Parere in ordine alla regolarità tecnica***(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)***Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 12/04/2021

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE****Visto attestante la copertura finanziaria**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile*(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)***Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 12/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI****Descrizione:** SERVIZIO LEGALE CONTROVERSIA GIUDIZIALE R.G. n.5/21

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.006	01.06	1069	2021	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
51	423	9.322,82	0	0,00

CIG: ZAF3148BD6

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 12/04/2021**

Ussassai, 12/04/2021

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 12/04/2021

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO